

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 23 aprile 2024 in Desio

tra

**Banco Desio S.p.A.**

e le

**Delegazioni Sindacali Aziendali c/o Banco Desio**


**FIRST-CISL**

**UILCA**

**UNISIN Falcri-Silcea-Sinfub**

**premesse che:**

- a) Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (di seguito "Banco Desio") ha dichiarato di aver sottoscritto il 3 giugno 2022 con BPER Banca un accordo per l'acquisizione di due distinti rami d'azienda (di seguito la "Cessione"), composti da n. 8 sportelli bancari di proprietà di Banco di Sardegna S.p.A. (di seguito "Banco di Sardegna" o Bds) e da n. 40 sportelli di proprietà di Banca Carige alla data del 3 giugno 2022 divenuti di proprietà di BPER alla data di efficacia della Cessione (rispettivamente, il "Ramo Bds" e il "Ramo Carige", congiuntamente i "Rami di azienda")
- b) con lettera congiunta del 27 luglio 2022, Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e le Società cedenti hanno fornito alle competenti Organizzazioni Sindacali la prescritta informativa in merito alla Cessione e alle conseguenze per il personale coinvolto, avviando la relativa procedura ai sensi di legge e di contratto;
- c) per l'effetto di quanto sopra, all'esito della consultazione e dell'esame congiunto svolto ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990 nonché dalle vigenti disposizioni contrattuali, le parti in epigrafe hanno condiviso l'accordo sindacale del 3 febbraio 2023, considerando esaurite, con tutto quanto ivi previsto, le procedure avviate in applicazione dell'articolo 47 della Legge 428/90 e delle previsioni contrattuali;
- d) ai sensi dell'art. 3, comma 2 del richiamato accordo del 3 febbraio 2023 "*Per quanto non stabilito nel presente accordo, a ciascun dipendente ceduto continueranno altresì ad applicarsi, fino ad armonizzazione [...] le normative di secondo livello vigenti ed applicate al personale trasferito alla data di efficacia giuridica della Cessione...*". Ulteriormente, ai sensi del medesimo art. 3, comma 2, è altresì previsto l'impegno in capo a Banco di Desio e della Brianza di proseguire il percorso negoziale con le relative OO.SS. aziendali per la definizione di un accordo di "*...armonizzazione dei trattamenti con quelli applicati a tutto il personale di Banco Desio*" entro il 30 settembre 2024;
- e) le parti in epigrafe, nell'ambito degli incontri svolti in data 15, 16, 22 e 23 aprile 2024 in applicazione di quanto pattuito ai sensi dell'art. 3, comma 2 del richiamato accordo del 3 febbraio 2023, hanno proseguito il confronto allo scopo di definire con accordo la



completa armonizzazione dei trattamenti riservati ai Dipendenti provenienti dai Rami d'Azienda con quelli applicati a tutto il personale di Banco Desio;

**tutto ciò premesso e considerato,  
le Parti, come in epigrafe indicate,  
dopo ampio confronto,  
stabiliscono quanto segue:**

### **Articolo 1 - Premesse**

Le premesse e i considerato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Verbale di Accordo, che è unitario e inscindibile in ogni sua parte.

### **Articolo 2 - Destinatari**

Destinatari del presente accordo sono i Dipendenti di Banco di Desio e della Brianza acquisiti in data 20 febbraio 2023 nell'ambito dell'operazione di Cessione dei Rami d'Azienda di cui alle premesse.

### **Articolo 3 – Trattamenti economico normativi**

Fermo restando tutto quanto già definito con accordo del 3 febbraio 2023 in merito ai trattamenti spettanti - da intendersi qui integralmente trascritto e confermato - con decorrenza 1 maggio 2024 ai Dipendenti destinatari del presente accordo verranno applicate le disposizioni tempo per tempo previste dagli accordi aziendali e di Gruppo vigenti presso Banco Desio, in sostituzione di ogni altra disposizione eventualmente rivincente dalla normativa di secondo livello delle aziende cedenti del Gruppo BPER o comunque applicata o applicabile dal 20 febbraio 2023 ai Dipendenti destinatari del presente accordo.


È in ogni caso fatta salva l'applicazione di quanto stabilito nel presente accordo.

### **Articolo 4 – Buoni Pasto**

I Destinatari del presente accordo con rapporto di lavoro a tempo parziale già percettori del buono pasto in misura ridotta secondo la normativa applicata presso l'azienda cedente nei confronti dei lavoratori *part-timer* manterranno anche oltre la data del 1 maggio 2024 il diritto alla percezione di tale buono pasto nella medesima misura a oggi riconosciuta e per la durata del contratto a tempo parziale in essere.

### **Articolo 5 – Premio di Anzianità**

In favore dei Destinatari del presente accordo interessati dal premio di anzianità previsto secondo la normativa applicata presso il Banco di Sardegna, verrà erogata, all'atto della maturazione della prima anzianità utile ai fini del medesimo premio secondo la disciplina prevista dalla contrattazione vigente presso Banco Desio, la somma spettante secondo le previsioni in corso presso il Banco di Sardegna, se superiore.

The image shows a series of handwritten signatures in black ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style, with some being more legible and others more stylized or scribbled. There are approximately 10-12 distinct signatures visible.

